

SINGOLE POSIZIONI

L'analisi delle singole posizioni è fatta ricostruendo la presenza degli imputati nei luoghi mediante la visione delle riprese fotografiche e filmate, mediante i riscontri dati dalla perquisizione domiciliare in cui, per diversi di essi, sono stati ritrovati indumenti od oggetti indossati o portati durante i fatti, mediante deposizioni testimoniali ed infine attraverso il riconoscimento della propria persona nelle immagini fatta da molti degli imputati in dibattimento.

(Il numero a fianco di ciascuno imputato è la pagina della sentenza di primo grado in cui il Tribunale inizia la trattazione della posizione).

Si è ritenuto di non seguire l'ordine alfabetico, che parrebbe il più logico, perchè la sequenza tiene conto della suddivisione fatta dal Tribunale in soggetti riconducibili al blocco nero o alle tute bianche e pertanto essa - a tal fine e per migliore coerenza - è stata mantenuta.

Nell'indice e per facilitare la lettura sono indicati i nomi degli appellanti nell'ordine di trattazione.

CUGNASCHI (144)

È riconosciuta dagli ispettori Cavalli e Calani della Digos di Milano, in quanto in Milano già vista in altre manifestazioni , nonché in quanto occupante, con altri, di un immobile poi sgomberato.

Era stata vista arrivare alla stazione di Genova e poi partecipare ad una assemblea all'interno di un parco insieme con il coimputato Vecchi. Riferiva il teste Cavalli dell'appartenenza della donna al movimento anarchico. Zampese, teste della Digos di Genova, individuava la donna come partecipe agli scontri provocati dai manifestanti del Blocco Nero dalle ore 12 circa nella zona di corso Torino fino al carcere di Marassi ed infine nel tardo pomeriggio nella zona di Circonvallazione a Monte.

Dunque, dice il Tribunale, ella risulta presente lungo tutto il percorso del Blocco Nero del quale è uno dei componenti più attivi. Tutti i reati contestati trovano riscontro nelle immagini , i danneggiamenti, i saccheggi, i diversi episodi di resistenza mediante la costruzione di barricate e l'incendio delle stesse fino alla contrapposizione diretta alle forze dell'ordine e fino all'uso di ordigni incendiari. Fatti che hanno raggiunto il carattere della sistematicità, nel senso che tutti gli obiettivi incontrati sono stati gravemente danneggiati o distrutti, come i veicoli, o depredati, come il supermercato Di per Di o il cantiere di piazza Savonarola.

Ella è a diretto contatto con gli ordigni incendiari contro l'edificio del carcere, ordigni preparati, davanti a tutti, da due black block immediatamente prima dell'assalto; quando le bombe sono fatte esplodere, la donna, che sta attaccando l'edificio, ha nella mano sinistra un guanto ignifugo.

Ella ha partecipato attivamente a tutte le azioni del gruppo con il quale si muoveva, addirittura con le condotte, tenute

personalmente, di intimidazione nei confronti di fotoreporters affinché non li riprendessero.

È condannata , riconosciuto il vincolo della continuazione, le generiche equivalenti alle aggravanti , alla pena di undici anni di reclusione. È condannata altresì al risarcimento del danno. Sono dichiarati prescritti i reati contravvenzionali.

Appello della difesa

Si chiede l'assoluzione per il reato di devastazione.

Il fatto non sussiste: l'art. 419 c.p. non descrive cosa si intenda per devastazione; sicuramente il criterio quantitativo non può essere utilizzato poiché il nostro ordinamento prevede la possibilità di configurare il reato continuato di danneggiamento plurimo; nemmeno conferente è il richiamo geografico, nel senso di condotta in zona densamente abitata; vi deve essere in realtà una situazione di effettiva minaccia per la collettività, esclusa nel caso concreto, poiché le forze dell'ordine hanno sempre avuto il controllo della situazione.

Si rileva ancora che l'attribuibilità collettiva di tutte le condotte agli imputati del cosiddetto gruppo Black Block avrebbe un fondamento se fosse stata dimostrata la preordinazione delle loro azioni.

La sentenza attribuisce una specie di responsabilità collettiva per cui il partecipante ad un corteo risponde di tutto quello che avviene durante la manifestazione; ma ovviamente la responsabilità è personale e la Cugnaschi risulta presente solo a ben pochi episodi. Sotto il profilo del concorso morale risulta difficile ipotizzare un contributo rafforzativo dell'altrui condotta.

Si chiede l'assoluzione per la resistenza a pubblico ufficiale, poiché non vi sono episodi in cui si veda la donna in contatto neppure visivo con le forze dell'ordine; gli atti di danneggiamento non sono certo rivolti a resistere ed opporsi.

Si chiede l'assoluzione per i capi 19, 20, 21 relativi alle bombe molotov, poiché non vi è prova di una condotta materiale attribuibile all'imputata né si può parlare di concorso, poiché non vi è prova di un previo concerto.

Si chiede la concessione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 1 c.p. poiché si trattava di una ferma protesta al vertice G8 condivisa da migliaia di persone e non è di ostacolo alla concessione la gravità del reato.

Si chiede la riduzione della pena trattandosi di soggetto incensurato.

I motivi della difesa devono essere respinti.

Per quanto riguarda la sussistenza del reato di devastazione si rinvia alla parte introduttiva.

Circa l'attribuibilità delle azioni criminose alla Cugnaschi vale indicare quali atti sono stati da lei compiuti per rendersi conto che ella è partecipe in prima persona alle devastazioni e saccheggi posti in essere dal blocco nero al quale appartiene: ella ha indosso un caschetto ed impugna un bastone (o tubo di ferro), con evidente preordinazione del possesso di oggetti idonei alla guerriglia ed a sostenere assalti ed a respingere gli stessi nonché a colpire e danneggiare; ella, nelle riprese filmate e nelle fotografie, risulta costantemente presente all'interno del blocco nero dalle ore dodici nella zona di corso Torino sino alle ore quindici circa durante l'assalto al carcere di Marassi e poi nel tardo pomeriggio nella zona di Circonvallazione a Monte; durante tutto questo periodo il gruppo si muove per le zone della città e compie gravissimi atti di devastazione e depredazione; è insieme con gli altri in piazza Savonarola dove inizia a procurarsi oggetti contundenti da lanciare e da impugnare, devastando a tal fine il cantiere edile della Edil Fari;

ella è poi ripresa mentre si trova dietro alle barricate costruite divellendo aiuole ed utilizzando cassonetti della spazzatura in corso Torino;

partecipa all'assalto del supermercato Di per Di di piazza Giusti che viene depredato - anche in altri punti della sentenza e per altri appartenenti al blocco nero si parla di questo episodio -;

partecipa al danneggiamento e distruzione di veicoli lungo il percorso;

in via Canevari - nella direzione verso il carcere di Marassi - ella è presente mentre due componenti del blocco nero seduti tranquillamente su uno scalino nella via preparano le bombe incendiarie - le bottiglie molotov - che saranno subito dopo impiegate per l'assalto al carcere di Marassi;

durante questo assalto ella è ripresa mentre si trova di fronte al portone principale del carcere rivolta verso lo stesso, ed indossa un guanto ignifugo proprio mentre sono lanciate le bottiglie prima approntate: nessun altro motivo vi era per indossare questo tipo di guanto, se non per avere contatto diretto della mano con la bottiglia incendiaria, dato che - come è noto - prima del lancio è necessario accendere lo stoppino legato al collo della bottiglia, che propagherà l'incendio al liquido sparso dalla rottura del vetro della bottiglia sull'obiettivo;

è ancora ripresa mentre insegue dei fotografi roteando il bastone - o tubo di ferro - minacciandoli affinché non scattino foto;

oltre a questi fatti sopra delineati si legga la posizione Vecchi, che costantemente è ritratto con la Cugnaschi, per avere contezza di altri gravissimi episodi, che non si ripetono qui per economia di esposizione, ma che sono ulteriormente indicativi di diretta costante partecipazione alle condotte di cui all'art. 419 c.p., come per l'assalto alla agenzia del Credito Italiano di corso Buenos Aires, in cui è Cugnaschi che, personalmente e direttamente, insieme con altri procede alla devastazione.

Lamenta la difesa che ella può solo essere responsabile di fatti in cui è ritratta mentre personalmente agisce e non di altri fatti

commessi da altri appartenenti al blocco nero che distanti da lei commettano crimini: intanto si ribatte che la evidente costante presenza all'interno del blocco nero dimostra che ella accettava tutto quanto da questo fosse commesso; poi si ricorda che venne a Genova insieme con Vecchi e verosimilmente avevano preso accordi per le azioni successivamente compiute anche con le altre persone incontrate durante la riunione all'asilo Prato Verde; si evidenzia poi che nell'ambito di una così vasta azione di devastazione e saccheggio durate molte ore e nel caldo del luglio genovese è del tutto scontato che anche la Cugnaschi, così come altri, ogni tanto sia stata costretta a prender respiro e ogni tanto a guardare i complici che agivano, come gli altri complici avranno fatto parimenti, non potendo immaginare che per lunghe ore essa potesse reggere sempre in prima persona lo sforzo della furia distruttrice - l'azione di squadra, insegna lo sport, si svolge anche con la temporanea sosta di alcuni dei partecipanti -. Infine si sottolinea che anche solo i fatti commessi direttamente son sufficienti ad integrare la condotta ascritta.

Circa il reato di resistenza si osserva che il medesimo appare prescritto, ma già solo l'interposizione di cassonetti al centro delle vie e l'erezione di barricate per fronteggiare le forze dell'ordine (nelle varie zone cittadine indicate nel capo 18) è evidente personale opposizione dalle stesse.

Con riguardo ai motivi di particolare valore morale e sociale dice il Tribunale che non possono essere ritenuti sussistenti poiché i reati commessi non trovano fondamento nelle ragioni della manifestazione, ben distinta in quanto pacifica e civile.

Correttamente il Tribunale escluse detta attenuante: vero è che i motivi di particolare valore morale o sociale avevano mosso la maggior parte dei partecipanti pacifici, che intendevano manifestare per la pace, per le risorse più equamente distribuite e per altri apprezzabili scopi, ma gli imputati, nel commettere i reati, non hanno agito per finalità altamente nobili o altruistiche, anzi hanno creato grave disordine e sovvertimento

del vivere civile con l'uso della violenza anche sistematica. Si sono insomma distinti nettamente e negativamente da coloro che protestavano civilmente, e i cui valori certamente non costituivano per essi che pretesto per le azioni criminali poste in essere.

Appello del Procuratore della Repubblica

Chiede una aumento di pena, essendo stata individuata in misura mite a fronte del ventaglio edittale, della gravità dei fatti e della personalità criminale.

Minimo appare anche l'aumento per la continuazione.

I motivi proposti dal Procuratore della Repubblica meritano accoglimento.

Si dice innanzitutto che il decorso del tempo ha fatto sì che oggi il reato di cui al capo 18 - resistenza - come si è anticipato, sia prescritto e quindi si deve eliminare la pena in continuazione determinata dal Tribunale per tale reato pari a mesi sei di reclusione, che pertanto non verrà computata in aumento in continuazione .

Va invece aumentata la pena complessiva.

Le ampie, preordinate, organizzate devastazioni, che, come si è rilevato, evidenziano una preparazione a monte in concorso con gli altri soggetti, impongono di discostarsi dal minimo in modo sensibile: si individua pertanto proporzionata ai fatti la pena base di anni dieci di reclusione - peraltro ancora inferiore alla media edittale -; si individua la misura della continuazione in mesi nove per ciascuno dei reati relativi alle bottiglie molotov; l'aumento è quindi di anni due mesi tre di reclusione, essendo i reati in numero di tre (porto, detenzione, esplosione); la pena finale è pertanto quella di anni dodici mesi tre di reclusione. Essa appare proporzionata alla gravità dei fatti ed alla personalità della Cugnaschi, con tutta evidenza pericolosa e incline ad atti di eclatante violenza.

VECCHI (pag. 153)

I testi Zampese e Cavalli della Digos identificano con certezza Vecchi; proviene da Milano con la Cugnaschi, appartiene al gruppo anarchico come la donna. Giungono insieme alla stazione ferroviaria e partecipano alla riunione preparatoria presso l'asilo Prato Verde.

Fa parte del Blocco Nero , partecipa al saccheggio del cantiere di piazza Savonarola, insieme con Cugnaschi ed i soggetti indicati come A, B, C; egli stesso al P.M. ha ammesso di essersi riconosciuto nelle foto oggetto di contestazione, ma ha dichiarato di non voler rispondere ad altre domande, negando comunque la detenzione ed il porto di bottiglie incendiarie.

Dichiarati estinti per prescrizione i reati contravvenzionali, è ritenuto responsabile dei reati ascritti, il reato di rapina ai danni di Frassinetti assorbito in quello più vasto di devastazione e saccheggio. È responsabile quindi per i fatti di saccheggio al cantiere di cui si è detto, per l'assalto all'agenzia del Credito Italiano di corso Buenos Aires, per le barricate in corso Torino, dopo la devastazione delle aiuole per erigerle; ha in mano una bottiglia incendiaria e sta dando fuoco ad un copertone; distrugge con gli altri una auto, partecipa, bastone in mano, all'assalto alla Banca Carige ag. 84 e si contrappone con gli altri alla Polizia che cerca di ripristinare l'ordine. Partecipa alla distruzione ed all'incendio di una Fiat Brava. È presente al saccheggio di un supermercato e successivamente egli ha in mano, come un altro soggetto, una bottiglia prelevata da detto esercizio.

Agisce quindi sempre quale membro del gruppo Blocco Nero, si muove in modo organico allo stesso, si travisa, danneggia, si allontana

, riprende i danneggiamenti, si contrappone alle forze dell'ordine; con tali azioni sono quindi integrati i reati scrittigli.

I reati sono uniti nel vincolo della continuazione, gli sono concesse le attenuanti generiche, la pena finale è di anni dieci mesi sei di reclusione.

Appello della difesa

La definizione del reato di devastazione data dal Tribunale non può essere condivisa: la norma non dà l'esatta definizione di devastazione e di saccheggio ed è necessario risolvere cosa la distingue dal danneggiamento e dal furto.

Secondo il Tribunale gli elementi sono la ampiezza, profondità gravità, che assumono caratteristica di sistematicità e reiterazione. Ma si tratta di termini ambigui lasciati alla discrezionalità di chi valuta. Infatti la semplice reiterazione di sistematici, plurimi fatti costituisce il reato continuato di danneggiamento. La sentenza poi non tiene conto del fatto che il bene tutelato dalla norma è l'ordine pubblico, che nel caso concreto non fu messo certo in pericolo, poichè la presenza delle forze dell'ordine era massiccia.

Si tratterebbe in ogni caso di norma illegittima costituzionalmente poichè la pena edittale alta si pone in contrasto con fatti più gravi puniti con pena inferiore.

Per Vecchi comunque non si può parlare di concorso nel reato poichè si ravvisano solo due episodi di danneggiamento: del cantiere Edilfari e delle aiuole di corso Torino. Mentre per gli altri episodi egli non tiene alcun comportamento attivo.

Semmai l'episodio del cantiere può essere derubricato in furto aggravato e l'episodio avente ad oggetto il possesso di una bibita proveniente da un negozio saccheggiato in ricettazione attenuata.

Il Tribunale non ha, poi, dato conto della prova dell'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa preparatoria ed esecutiva che fonderebbe il concorso.

Non vi è prova della responsabilità per la resistenza di cui al capo 18, poiché non vi è prova che egli abbia partecipato alla erezione della barricata.

Per quanto riguarda le bottiglie incendiarie di cui ai capi 19, 20, 21, egli è ripreso con in mano due bottiglie, ma in un caso sta versando del liquido infiammabile su un copertone, e ciò è incompatibile con la natura incendiaria della bottiglia, mentre in corso Sardegna egli non ha in mano alcunché.

Per la rapina di cui al capo 23, il Frassinetti, parte offesa, riferisce di un solo individuo, e non emerge la prova della esistenza del concorso materiale o morale. La rapina si realizza improvvisamente da parte di uno degli aggressori come evento atipico non immaginato dai complici che avevano solo l'intento di impedire le foto; semmai si tratta di violenza privata.

Si chiede la prevalenza delle attenuanti generiche

Si chiede il contenimento della pena anche per la parte in continuazione.

Appello del Procuratore della Repubblica

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto il reato di rapina di cui al capo 23 in danno di Frassinetti Domenico assorbito nel reato di devastazione e saccheggio di cui al capo 17.

L'aggressione portata dal gruppo del quale fa parte il Vecchi al fotoreporter, volta ad impedire le riprese, sfocia nella rapina come conseguenza logica del gesto; egli è a distanza ravvicinata dal soggetto individuato come A, non identificato, che materialmente sottrae gli oggetti.

Deve altresì essere aumentata la pena che appare individuata nella misura vicino al minimo per il reato base e con minimo aumento per la continuazione.

Per quanto riguarda la doglianza relativa alla sussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p. ed alla illegittimità costituzionale della norma, si rimanda alla parte introduttiva.

Le condotte poste in essere da Vecchi integrano certamente detto reato, essendo tali e tanti gli atti compiuti personalmente ed in concorso:

insieme con Cugnaschi - con la quale in treno era giunto a Genova - ed altri in piazza Savonarola saccheggia il cantiere della ditta Edil Fari smontandone i ponteggi e quindi procurandosi corpi contundenti;

è vicino all'agenzia del Credito Italiano di corso Buenos Aires mentre la stessa è assalita e distrutta da Cugnaschi e da altri soggetti al quali si accompagna, in evidente concorso rafforzativo e nell'ambito della scorreria che toccherà altri obiettivi, sotto indicati;

insieme con Cugnaschi e i soggetti indicati con le lettere A e B, sempre presenti nel blocco nero, utilizzando i cassonetti della spazzatura, le ringhiere da loro divelte delle aiuole ed altri oggetti saccheggiati nel cantiere ed in altre zone percorse, erige una barricata in corso Torino;

insieme con il soggetto indicato con la lettera B sta dando fuoco ad un copertone, indossando guanti e versando del liquido infiammabile: l'immagine è stata anche mostrata dalla difesa nel corso del dibattimento di appello e si è potuto apprezzare che l'aver guanti indossati il 20 luglio non può avere a fondamento che la precauzione di non bruciarsi le mani durante tale azione; successivamente è ripreso mentre con Cugnaschi ed i soggetti A, B ed E in via Montesuello distrugge a bastonate l'auto dei metronotte che successivamente incendia;

quindi in piazza Tommaseo (le zone sono tutte limitrofe) con un bastone in mano partecipa all'assalto dell'agenzia 84 della Carige: le foto mostrate dalla difesa, in dibattimento di secondo grado, evidenziano che il bastone tenuto in mano da Vecchi non è l'asta di legno di una bandiera bensì un randello metallico, poichè se ne apprezza visibilmente la sezione quadrata e cava dal margine sottile;

poi ancora si contrappone con gli altri alle forze di Polizia che cercano di riprendere la piazza;

partecipa alla distruzione ed incendio della Fiat Brava della Win Rent, ritratto vicino all'auto con il bastone in mano: in questo caso l'immagine non riprende atti propri del Vecchi ma con tutta evidenza o egli li ha già compiuti e non sono stati ripresi o ha ovviamente partecipato, concorrendo, agli atti compiuti dai complici nella scorreria che continua; fondatamente osserva il Tribunale (pag 161) che la sua condotta vale quanto meno a rafforzare il proposito criminoso dei correi, poiché egli risulta parte integrante - ed attiva si aggiunge - del gruppo che si vede agire di concerto;

con il bastone in mano (le azioni sono in successione temporale, con la specificazione che le vie non sempre sono contigue e quindi spesso possano minuti tra un fatto e l'altro) è quindi insieme con il complice indicato come A davanti al supermercato Di per Di di piazza Giusti distrutto e saccheggiato; e più tardi ognuno ha in mano una bottiglia prelevata dall'esercizio commerciale (si esclude, come la difesa sostiene, che potesse essere una bottiglia offerta da cittadini, ben guardandosi costoro da avvicinarsi a simili soggetti violenti e ricordando che tutti gli esercizi commerciali delle zone erano chiusi);

lo si vede in ultimo vicino ad un'altra barricata incendiata sul ponte di Terralba.

La successione dai fatti criminosi cui Vecchi ha preso parte in prima persona, sopra elencati, evidenzia, come si anticipava, il concretarsi pieno ed inequivocabile del reato ascritto. Si tratta di azioni corali, quanto meno delineate con gli altri con i quali costantemente agisce, con la conseguenza di avere reiteratamente posto in grave pericolo e turbato profondamente l'ordine pubblico, potendosi facilmente immaginare come i cittadini non potessero che rinserrarsi in casa o fuggire davanti a simili devastazioni , non contrastate, per l'impossibilità materiale di essere onnipresente, dalla forza pubblica.

Non è necessario dare conto della ideazione con altri dei fatti posti in essere, poiché in ipotesi il soggetto potrebbe aderire anche nella fase dell'esecuzione già in atto da parte di altri, ma si sottolinea che il Tribunale iniziando a delineare la posizione di Vecchi riferisce di immagini in cui si vede Vecchi con Cugnaschi ed un altro soggetto con in testa un cappello ed altre persone in una riunione preparatoria presso l'asilo Prato Verde. Gli appartenenti al blocco nero dovevano necessariamente concordare il luogo di ritrovo e le azioni - almeno - per linee generali da svolgere uniti, per non rischiare di sparpagliarsi ed essere così più facilmente contrastati dalla forza pubblica, ponendo in essere evidenti tecniche di violenta guerriglia urbana. Circa le bottiglie incendiarie si osserva che egli, come già detto, calza dei guanti a protezione, versa egli stesso da una bottiglia che contiene evidentemente liquido incendiario il medesimo sul copertone di cui si è detto e partecipa all'incendio di più auto. Il concorso è dunque pieno e palese.

In ordine alla rapina ai danni della parte offesa Frassinetti si accoglie il motivo di doglianza del Procuratore della Repubblica. Si tratta di una evidente rapina posta in essere coralmemente da parte di Vecchi e dei soggetti indicati con le lettere A e B, non identificati e spesso presenti nelle azioni del blocco nero; costoro al fine di impedire che alcuni fotografi li riprendessero, mentre si trovavano dietro una barricata in corso Torino ed i fotografi al di là di essa, prima li minacciarono, poi si lanciarono contro gli stessi, la Cugnaschi roteando il proprio bastone con evidente intenzione bellicosa; Frassinetti rovinò a terra e il soggetto A sottrasse la macchina fotografica, la borsa con obiettivi ed altro (per un valore di circa 4,5 - 5 milioni di lire). Durante questa azione Vecchi è vicino un metro o due - dice lo stesso Tribunale - al soggetto A e con tutta evidenza, sottolinea la Corte, partecipa con presenza rafforzatrice e con medesimo intento all'azione. Non è certo fatto diverso da quello

voluto e più grave la rapina, che si presenta, invece, come naturale e prevedibile conseguenza dell'assalto: l'intento era quello di impedire che i fotografi (Frassinetti non era solo ma vicino ad altri colleghi) scattando le foto potessero acquisire immagini atte ad identificarli e logico era che si impossessassero della macchina fotografica, strumento utilizzato a tal fine. Si ha la minaccia seguita dall'impossessamento, commesso da più persone insieme, anche se materialmente da parte del solo soggetto A (come nelle rapine in concorso normalmente accade).

Il fatto non può essere assorbito nel diverso reato di devastazione e saccheggio, poiché in quest'ultimo oggetto giuridico principale ed ulteriore è il turbamento dell'ordine pubblico e non vi è l'offesa diretta alla persona; i beni aggrediti sono solo le proprietà indistinte che si intendono depredate, nella rapina invece vi è l'individuazione precisa della parte offesa nei cui confronti sono inoltre portate minaccia e violenza. Si tratta di reati del tutto disomogenei e che coesistono ciascuno con vita propria.

Non si reputa di conferire alle attenuanti generiche, già concesse, un peso maggiore di quello determinato in primo grado; non sono così evidenti gli elementi di benevolenza ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 133 c.p.; si dice, insomma, che già il trattamento fu favorevole e non si intende ancor più sbilanciare il giudizio espresso.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio si precisa che il reato di cui al capo 18, la resistenza, è oggi prescritto, poiché commesso il 20 luglio 2001 e quindi più di sette anni e mezzo fa - la concessione delle attenuanti generiche in giudizio di equivalenza elide le aggravanti -. Non vi sono interruzioni della prescrizione. Esso va pertanto dichiarato estinto ed eliminata la pena relativa indicata dal Tribunale in mesi tre di reclusione.

Si rileva invece che la pena complessiva inflitta dal Tribunale appare eccessivamente mite, sia per quanto riguarda la pena base sia per quanto riguarda la continuazione, in particolare per porto

detenzione e esplosione delle bottiglie molotov: accogliendo dunque il motivo specifico del Procuratore si individua come proporzionata ai fatti gravi e reiterati di devastazione e saccheggio la pena base di anni dieci di reclusione; il ventaglio edittale, si ricorda, va da otto a quindici anni e l'irrogazione è comunque più vicina al minimo; si elevano le misure in continuazione relative ai reati attinenti agli ordigni incendiari indicandoli in nove mesi per ciascuno dei tre reati, così giungendo ad anni dodici e mesi tre di reclusione, poi si aumenta ancora di un anno per la rapina, con pena definitiva di anni tredici e mesi tre di reclusione.

FUNARO (pag 163)

Egli è riconosciuto da testi che lo conoscono direttamente, come Mioli, la responsabile del servizio risorse umane delle Poste di Brescia, ufficio presso cui prestava servizio e dal quale si era assentato i giorni 19, 20 e 21 luglio 2001, in riposo il primo giorno, in ferie i secondi. Diversi cittadini avevano telefonato alla polizia postale poiché avevano riconosciuto il postino nelle foto pubblicate sul quotidiano locale che ritraevano i fatti del G8 in Genova.

La teste Mioli riferiva che egli vestiva sempre di nero, portava i capelli secondo la moda rasta, portava anfibi e molti braccialetti ed aveva un tatuaggio ad un braccio.

Lo riconosceva in una foto - scattata durante i fatti del G8 - in cui era a volto scoperto.

Pure il teste Abbate della Digos di Brescia conosceva personalmente l'appellante.

Il teste Zampese riferiva che egli portava sempre uno scudo con lo stemma della Chrysler, era vestito di nero, aveva tatuaggi,

come si vede nella foto in cui si sta travisando il volto con un fazzoletto.

Egli, raggiunto da misura cautelare, diceva di vestirsi sempre di nero, di avere partecipato a manifestazioni, ma sempre in modo non violento.

Con riguardo ai fatti, egli è partecipe al danneggiamento degli arredi di piazza Paolo da Novi, in cui procura a sé ed agli altri corpi contundenti; agisce insieme con i partecipanti al blocco nero, quali Cugnaschi, Vecchi ed i soggetti indicati con le lettere A, B, C ed E; partecipa direttamente al danneggiamento della vetrina dell'agenzia Firpo, poi alla distruzione della Fiat Brava, quindi in corso Sardegna alla costruzione di barricate, mentre sono vicini a lui i predetti compartecipi ed anche Ursino e Morasca.

Concorre alla distruzione e saccheggio del supermercato Di per Di, ai danneggiamenti alla banca San Paolo Imi ed infine partecipa all'assalto contro i Carabinieri posti a difesa del carcere, lanciando sassi, danneggiando i cassonetti e le campane della raccolta differenziata che fa rotolare per costruire barricate. Dice il Tribunale che a questo punto pare abbandonare i compagni ed allontanarsi. Per ciò consegue l'assoluzione per tale ultimo fatto e per i reati di porto delle bottiglie incendiarie.

Con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, valutato il vincolo della continuazione, è condannato alla pena di anni nove di reclusione.

Appello della difesa

Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 419 c.p. si lamenta l'indeterminatezza della condotta, che comporta l'incostituzionalità sia sotto il profilo della non tassatività della previsione legislativa, sia sotto il profilo della disparità di trattamento.

Si chiede l'assoluzione per la mancanza degli elementi costitutivi del reato. Le condotte che si riferiscono al Funaro son

ascrivibili ad episodi singoli, scevri da qualsiasi concerto con gli altri partecipanti alla manifestazione. Né si capisce da quale elemento si possa ricavare la consapevolezza di partecipare al rafforzamento dei propositi degli altri imputati.

L'assoluzione deve conseguire per la incertezza degli elementi raccolti, non potendo darsi alcun rilievo alla deposizione del teste Corda che si limitò ad estrapolare immagini dalle riprese effettuate in quei giorni senza che egli fosse presente ai fatti.

Si chiede comunque la derubricazione del reato principale di cui all'art. 419 c.p. in furto , danneggiamento e resistenza.

Non vi è in ogni caso un riconoscimento certo del Funaro, e si chiede la escussione del teste direttore delle Poste dove egli lavorava.

Si indica anche che la differenza del tatuaggio sul braccio sinistro non è stata rilevata in motivazione di primo grado.

In ogni caso egli è ripreso mentre impugna uno scudo, ma non ha mai armi o corpi contundenti in mano.

Si chiede la derubricazione del reato principale

la prevalenza delle attenuanti generiche

con riduzione della pena

la sospensione condizionale

ed esclusione o riduzione delle statuizioni civili.

Le doglianze difensive devono essere disattese.

Respinto è il motivo relativo al riconoscimento del Funaro nelle immagini in cui egli è chiaramente ritratto; il Tribunale articola in lunghe pagine di diffusa motivazione gli elementi in virtù dei quali il riconoscimento è certo; non si intende ripeterli qui, rimandando a tale parte della sentenza di primo grado la lettura; si evidenzia però che:

la teste Mioli, responsabile del servizio risorse umane delle Poste di Brescia riconosceva senza ombra di dubbio Funaro, nelle foto dei fatti mostratile, quale dipendente delle Poste;

il teste Abate della Digos di Brescia riconosceva senza ombra di dubbio Funaro nelle immagini dei fatti mostrategli, in quanto già da prima da lui conosciuto;

il teste Zampese riferiva che il soggetto individuato nelle foto portava maglietta, maglione, calzoncini, scarponcini neri, teneva con sé uno scudo con lo stemma Chrysler e portava i capelli alla moda rasta, lunghi sulla schiena - esattamente come Funaro -; positiva infine è stata la comparazione fisiognomica.

Del tutto irrilevante è una differenza nella rilevazione di uno dei tatuaggi essendo il riconoscimento certo ed inoppugnabile.

Non è pertanto necessario escutere il direttore dell'ufficio postale in cui egli prestava servizio, essendo il riconoscimento certo per quanto sopra detto ed addirittura effettuato anche da altro responsabile delle poste (la teste Mioli).

Si dice ancora che si tratta di immagini derivanti da decine di ore di filmati o di telecamere della città o di privati o di registi professionisti; nonché di foto scattate da privati o da professionisti; poco importa che il teste Corda della Polizia municipale, che lavorò oltre un anno per estrapolare le immagini del presente processo, non conosca personalmente l'imputato, dato che si limitò a svolgere una attività di raccolta e selezione del materiale in cui Funaro - come altri imputati - era ripreso.

Con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p. ed alla eccepita illegittimità costituzionale si rimanda alla parte introduttiva.

Circa la sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato posto in essere dal Funaro, si osserva che i molteplici atti violenti, commessi personalmente e partecipando operosamente alle azioni criminose del blocco nero, sono senza ombra di dubbio integrativi della grave fattispecie.

Si possono ripercorrere ed illustrare le azioni poste in essere: in piazza Paolo da Novi danneggia gli arredi urbani, disselciando la pavimentazione, sradicando le ringhiere delle aiuole, svellendo un palo della segnaletica stradale, atti finalizzati a procurare a

sé e agli altri partecipi oggetti da lanciare alle forze dell'ordine alle quali opporsi; correttamente il Tribunale sottolinea che non si tratta di una attività estemporanea, ma di una sistematica distruzione totale dell'arredo pubblico; non opera da solo, sottolinea il Tribunale, ma agisce sempre in concorso con Cugnaschi, Vecchi ed altri soggetti, indicati con le lettere A, B, C ed E, partecipi tutti del blocco nero, gli ultimi non identificati;

da piazza Paolo da Novi si sposta in corso Buenos Aires e nel momento in cui sono danneggiati diversi uffici ivi esistenti egli partecipa direttamente al danneggiamento dell'agenzia immobiliare Firpo, d'angolo tra le strade, contro la vetrina della quale sferra un calcio con gesto plateale - dice il Tribunale - non solo per dimostrare la volontà di danneggiare la cosa altrui, ma nell'intento di dare un esempio o un monito a quelli che guardano, come a dire che la piazza è loro, cioè di chi devasta; poco distante, in via Montevideo, successivamente partecipa alla distruzione della Fiat Brava della agenzia Win Rent, essendo a contatto con il fianco sinistro dell'auto che prima è danneggiata, poi incendiata;

egli segue con altri imputati il blocco nero, preceduto da tamburini con bandiere e in corso Sardegna costruisce barricate utilizzando i cassonetti dell'immondizia, dentro i quali a rinforzo sono state poste assi rubate dall'ufficio postale vicino; concorre con la sua presenza rafforzatrice alla distruzione e saccheggio del supermercato Di per Di compiuto materialmente dai suoi compagni di percorso e razzie - al proposito fondatamente il Tribunale osserva che se anche materialmente egli non è visto compiere atti concreti di danneggiamento e furto in questo episodio, egli attende i suoi compagni che tali atti pongono in essere, compagni che egli prima seguiva, personalmente attivo e poi ancora seguirà, sempre attivo: il concorso è evidente, poiché egli è presente avendo sia prima sia dopo posto in essere atti delittuosi e solo temporaneamente essendo rimasto a guardare, ma

ovviamente non dissociandosi poiché, come il Tribunale argomenta, avrebbe dovuto allontanarsi e non rimanere a rafforzare l'intento criminoso;

prosegue la sua opera partecipando ai pesanti danneggiamenti dell'agenzia della Banca popolare di Novara (dalla quale sono pure sottratti titoli italiani e stranieri);

partecipa ai danneggiamenti della Banca San Paolo Imi; il Tribunale rileva che egli passa sopra a quanto dalla banca è stato asportato, calpestandolo;

quindi davanti al carcere di Marassi partecipa all'assalto contro il contingente di Carabinieri presente, lanciando sassi, danneggiando i cassonetti e le campane per la raccolta dei vetri che, con altri, fa rotolare per costruire barricate; a questa fase partecipano anche gli altri imputati e soggetti non identificati di cui sopra si è detto, quindi sempre insieme nell'opera pesantemente distruttiva e di opposizione.

Con tutta evidenza quindi il reato è concretato essendo stati compiuti molteplici atti di devastazione e saccheggio e non semplici, sporadici atti di danneggiamento.

Non si reputa di conferire alle attenuanti generiche, già concesse, un peso maggiore di quello determinato in primo grado; non sono così evidenti gli elementi di benevolenza ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 133 c.p.; si dice, insomma, che già il trattamento fu favorevole e non si intende ancor più sbilanciare il giudizio espresso.

Si sottolinea invece che la pena non appare adeguata ai gravissimi fatti posti in essere; fatti deliberati, reiterati, estesi, in concorso con compartecipi al pari suo violenti e, come appare evidente, convenuti proprio al fine di apportare distruzione.

Posto che la pena edittale per il reato di cui all'art. 419 c.p. varia dal minimo di anni otto al massimo di anni quindici, appare proporzionato ai fatti irrogare la pena di anni dieci di reclusione, superiore a quella inflitta in primo grado, che si attestava invece sul limite inferiore, non adeguato per quanto

detto. Non si opera ovviamente l'aumento di mesi sei che era stato disposto in continuazione per il reato di resistenza oggi prescritto - essendo passati oltre anni sette e mezzo dai fatti -.

Per la misura elevata della pena inflitta non sono ovviamente concedibili i benefici di legge richiesti.

Parimenti non devono essere escluse le statuizioni civili, avendo egli, insieme con gli altri imputati, cagionato un evidente danno alle parti civili costituite; né si valuta opportuno ridurre l'ammontare delle spese liquidate dal Tribunale con equa proporzione alla complessità della causa - la liquidazione del danno è stata lasciata al separato giudizio civile -.

Appello del Procuratore della Repubblica

Funaro deve essere condannato anche per i reati di cui ai capi 42 n. 10, 44, 45, 46.

Benché ne sia stato assolto, egli ha partecipato all'assalto alla Casa Circondariale di Marassi: si era contrapposto con gli altri alle forze dell'ordine schierate e come queste si erano date alla fuga, aveva aggredito con gli altri il carcere con il lancio di bombe molotov. L'intento di coloro che avevano raggiunto piazzale Marassi infatti era proprio questo.

Inoltre il suo comportamento negli svariati episodi in cui le bottiglie erano state usate era sempre stato attivo, come nell'incendio della Fiat Brava, l'incendio della barricata di corso Sardegna, la devastazione dell'ufficio postale. Come la Cugnaschi, egli apparteneva al blocco nero nel quale era rimasto inglobato.

Deve altresì essere aumentata la pena che appare individuata nella misura vicino al minimo per il reato base e con minimo aumento per la continuazione.

Per quanto riguarda la misura della pena, il motivo è stato accolto, come sopra si è scritto.

Si valuta invece di confermare , con la formula del dubbio, l'assoluzione per i reati relativi alle bottiglie molotov con cui fu danneggiato il carcere: correttamente osserva il Procuratore della Repubblica che egli partecipa costantemente alle azioni del blocco nero, di cui è parte integrante; ma le immagini non lo riprendono durante la fase in cui, dopo il lancio di sassi al quale partecipa, dopo la costruzione di barricate con cassonetti e campane per la raccolta differenziata alla quale partecipa, vengono lanciati gli ordigni.

Sussiste la possibilità che egli si sia allontanato, proprio poiché non compare più ritratto; si tenga presente che, dopo questa fase, parte del gruppo nero, risalendo la scalinata Montaldo si porterà verso piazza Manin e poi in circonvallazione a monte, dove saranno posti in essere altri fatti delittuosi. Non si può escludere che egli abbia fatto questo percorso con altri sui criminali compagni, abbandonando la fase dell'attacco al carcere prima che fossero lanciate le molotov.

MORASCA (pag 187)

Per lei vi è il riconoscimento da parte del teste Alberghina della Digos di Messina che la conosce direttamente e che riferisce ella far parte dell'area cosiddetta antagonista; soccorrono pure le caratteristiche fisiche: è alta, molto magra e bionda ed ha un tatuaggio intorno all'ombelico.

È in piazza Tommaseo dietro ad una barricata incendiata ed a fianco di Ursino con il quale sarà quasi sempre ritratta; sono con il blocco nero mentre passano in corso Sardegna, nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale assalito e danneggiato; ella è travisata, con protezioni agli avambracci e un rotolo di nastro adesivo in mano; prende parte al saccheggio del

supermercato Di per Di tanto che ella spinge un carrello pieno di generi ivi sottratti. Con il blocco nero passa davanti all'agenzia San Paolo Imi.

Va assolta solo per il capo 64 n. 5 poiché non vi è prova che abbia partecipato.

Uniti i reati nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti su aggravanti e recidiva, la pena finale è di anni sei di reclusione.

Appello della difesa

Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 419 c.p. si lamenta l'indeterminatezza della condotta, che comporta l'incostituzionalità sia sotto il profilo della non tassatività della previsione legislativa, sia sotto il profilo della disparità di trattamento.

Si chiede l'assoluzione per la mancanza degli elementi costitutivi del reato. Le condotte che si riferiscono a Morasca son ascrivibili ad episodi singoli, scevri da qualsiasi concerto con gli altri partecipanti alla manifestazione. Né si capisce da quale elemento si possa ricavare la consapevolezza di partecipare al rafforzamento dei propositi degli altri imputati.

Ella viene vista mentre sta spingendo un carrello contenente bottiglie di acqua ma manca una prova del suo coinvolgimento con altri soggetti negli episodi contestati.

Si chiede la derubricazione del reato principale

Con riduzione della pena

Concessione dei benefici di legge

Esclusione delle pene accessorie

Esclusione o riduzione delle statuizioni civili.

I motivi di doglianza della difesa devono essere respinti.

Con riguardo alle osservazioni relative alla sussistenza del reato di devastazione si rimanda alla parte introduttiva.

Morasca è certamente colpevole del reato di devastazione e saccheggio solo che si analizzi, come puntualmente e diffusamente ha fatto il Tribunale, la condotta da lei tenuta.

Si sottolinea che il suo agire è in stretta conserva con quello di Ursino, che più avanti si delinearà, con il quale è venuta in Genova da Messina. La appartenenza all'area antagonista riferita dal teste Alberghina della Questura di Messina, divisione Digos, che la conosce, già colora la partecipazione ai fatti.

Ella accompagna il blocco nero per il tragitto da questo compiuto e durante il quale sono commesse notevoli e diffuse devastazioni e saccheggi; non è semplice spettatrice, ma partecipe attiva:

è ripresa mentre si trova dietro una barricata incendiata in piazza Tommaseo, con Ursino, certamente al fine di contenere le forze dell'ordine (non si vede quale altro scopo ciò possa avere);

segue costantemente il blocco nero insieme con il quale passa a fianco all'ufficio postale che è stato assalito e danneggiato in corso Sardegna;

ella stessa insieme con Ursino partecipa alla devastazione e saccheggio del supermercato Di per Di; la Morasca esce dal supermercato spingendo un carrello pieno di generi alimentari sui quali è posato lo zaino di Ursino, che tiene in mano una lattina; dunque ha sfondato con altri la vetrina l'esercizio commerciale chiuso, si impossessa di generi alimentari o bottiglie di acqua al fine di rifocillarsi, in spregio alla proprietà privata aggredita e depredata;

passa con il blocco nero davanti all'agenzia del banco San Paolo Imi assalito e danneggiato;

del tutto indicativa della predisposizione alle azioni violente è la circostanza che ella è quasi costantemente travisata, si ripara gli avambracci con protezioni, forse di polistirolo, che ha con tutta evidenza assicurato con nastro adesivo, un cui rotolo tiene in mano; ciò mostra al di là di ogni dubbio che non intendeva esser facilmente riconosciuta, poiché altro scopo non può avere il

travisamento e che era pronta a scontri con le forze dell'ordine, altra finalità non avendo le protezioni alle braccia se non parare eventuali colpi.

Dunque è provato che ella stessa commise in prima persona diretti atti di devastazione e saccheggio, insieme con il compagno Ursino. Non si tratta di episodi singoli come la difesa sostiene, ma di uno sviluppo di azioni commesse in prima persona, insieme con il blocco nero il cui percorso seguì nello svolgersi dei fatti della giornata e per lungo tempo - poiché le devastazioni necessariamente richiesero tempo essendo gli obiettivi dislocati lungo diverse vie e piazze -; del tutto palese è la consapevolezza di quanto anche altri stavano commettendo, poiché si trattava di gesti di evidente valenza criminale.

Il reato non deve quindi essere derubricato.

L'entità della pena esclude la concessione dei benefici di legge richiesti, così come la eliminazione delle pene accessorie, che conseguono sempre per legge.

Parimenti non devono essere escluse le statuizioni civili, avendo ella, insieme con gli altri imputati, cagionato un evidente danno alle parti civili costituite; né si valuta opportuno ridurre l'ammontare delle spese liquidato dal Tribunale con equa proporzione alla complessità della causa - la liquidazione del danno è stata lasciata al separato giudizio civile -.

Appello del Procuratore della Repubblica

Si chiede la condanna anche per il reato di cui al capo 64 n.5.

La donna si trovava sempre insieme con l'imputato Ursino, condannato per tale reato e se anche ella non è ripresa nelle immagini, il suo spostamento è costante in compagnia di quello, come si vede all'imbocco di via Giacometti. La sua presenza è partecipazione o almeno rafforzamento dell'intento.

Deve altresì essere aumentata la pena che appare individuata nella misura vicino al minimo per il reato base e con minimo aumento per la continuazione.

Le pur apprezzabili osservazioni della pubblica accusa trovano un insormontabile ostacolo nel fatto che la donna non è vista mentre è commesso il fatto indicato nel capo 64 n. 5: è vero che ella agisce sempre di conserva con Ursino, e comunque è integrata nel blocco nero e nelle azioni da questo commesse, ma il venir meno della sua figura nelle riprese onnipresenti lascia il dubbio, che già ebbe il Tribunale, che ad un certo punto ella possa avere cessato le azioni violente.

Poiché i fatti furono commessi il 20 luglio 2001, poiché non vi furono interruzioni della prescrizione, il reato di resistenza ascritto al capo 65 è oggi prescritto, essendo decorsi più di sette anni e mezzo; si deve eliminare quindi la relativa pena.

Ma si accoglie la doglianza del Procuratore riguardante la pena base che appare troppo aderente al minimo: più congrua e proporzionata ai gravissimi fatti appare quella di anni nove di reclusione; si deve tenere in conto che la donna, insieme con il compagno, non venne in Genova per la civile e pacifica protesta, ma esplicitamente per porre in essere fatti di devastazione preordinata ed estesa; le generiche prevalenti portano la pena definitiva ad anni sei mesi sei di reclusione - la riduzione non è totale, così come non fu totale in primo grado -.

CUCCOMARINO (pag. 178)

È identificato dal teste Zampese; si muove insieme con Scordo Antonia da Reggio Calabria; raggiunto dopo i fatti da misura cautelare nega gli addebiti.

Fu arrestato in un centro di accoglienza dove si trovava un camion dal quale il giorno prima ed il medesimo 21 luglio erano stati distribuiti bastoni e mazze. Si era premurato di far trovare le chiavi per l'apertura dello stesso, all'interno del quale erano rinvenuti aste di plastica, bandiere, caschi, cacciaviti, forbici,

fotocopie di piantine delle zone di Genova interessate agli scontri.

Per la prima volta è ripreso nelle immagini di danneggiamento e scontro in corso Torino all'incrocio con corso Buenos Aires e via Pisacane, con altri, quali Cugnaschi e Vecchi ed i soggetti A e B, è ritratto davanti alle barricate mentre si contrappone alle forze dell'ordine; tiene in mano un bottiglia ed altri corpi contundenti.

Segue il blocco nero in piazza Tommaseo dove partecipa al danneggiamento della Carige ed alla costruzione delle barricate; lo si vede chinarsi e raccogliere oggetti da lanciare.

Continua a seguire il corteo del blocco nero ed è vicino alla Fiat Brava in fiamme, poi in corso Sardegna dove prende parte al danneggiamento e saccheggio del supermercato Dì per Dì, tanto che dopo ha in mano due sacchetti pieni; poi si ferma a mangiare, stappa una bottiglia ed ha vicino a sé altri generi alimentari.

È ritenuto responsabile del reato di devastazione e saccheggio e resistenza. È invece assolto dai capi 14 e 15 per non avere commesso il fatto.

Per i fatti avvenuti a margine del corteo della tute bianche egli è ritratto in via Casaregis mentre si contrappone ai CC. che con i blindati cercano di abbattere le barricate; poi raccoglie e lancia diversi sassi contro i mezzi; quando è aggredito il tenente Saccardi egli sembra intimare agli aggressori di smetterla. Poi altre immagini lo mostrano in via Casaregis e in via Tolemaide dove lancia sassi contro i blindati che arretrano, quindi mentre partecipa all'assalto del blindato in panne, avvicinandosi e mettendo la testa dentro: si sente la sua voce che invita un altro a non chiudere la portiera altrimenti il fuoco si spegne.

È quindi ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato, così derubricato il reato di devastazione e del reato di resistenza aggravata.

È assolto invece per i fatti ai danni del tenente Saccardi perché si ha il dubbio che egli possa essere la persona che cercava di fermare gli aggressori.

Valutato il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti, la pena finale è pari ad anni sette mesi dieci di reclusione.

Appello della difesa

Si chiede l'assoluzione dal reato di cui all'art 419 c.p.: oltre alla considerazione di fondo che il reato non appare applicabile alla fattispecie concreta, l'appellante era solo presente sui luoghi e mai è ripreso nell'atto di danneggiare mentre in realtà si limita ad osservare i danneggiamenti. Quando è ripreso con un paio di sacchetti in mano non si sa cosa essi contengano. Raramente ha in mano dei sassi.

Si chiede l'estensione della scriminante di cui all'art. 4 D. L. 288/44 a tutte le condotte tenute dall'appellante.

Come gli altri manifestanti era stato aggredito e vessato dalle forze dell'ordine, quasi investito dai blindati e nei confronti di quello in panne, in un momento di pausa tra le cariche, coglie l'opportunità per impedire al mezzo di nuocere; egli quindi si è legittimamente opposto alla aggressione illegittima ed arbitraria.

Si chiede la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1,2,3.

Si chiede la prevalenza delle generiche nella loro massima estensione.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta la concessione della scriminante speciale con riferimento alle condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14.50 e le 15.30 del 20 luglio

Lamenta l'assoluzione per l'aggressione - fatti di resistenza e lesioni - al tenente dei CC. Saccardi: egli fa parte integrante del gruppo che aggredisce l'ufficiale rimasto isolato; lo stesso

appellante aveva partecipato operando, con il gruppo, lanci di oggetti e spostamenti di barricate; qualora si volesse ritenere che sia la persona che ha cercato successivamente di fermare gli aggressori si sottolinea che ormai i reati erano perfezionati. Deve quindi essere condannato anche per i reati di cui ai capi 60 e 61.

Lamenta la derubricazione del reato di cui all'art. 419 in reato di danneggiamento.

Semmai il capo 12 n. 3 doveva essere ritenuto reato di incendio. Deve altresì essere aumentata la pena che appare individuata nella misura vicino al minimo per il reato base e con minimo aumento per la continuazione.

Circa la sussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p. si rimanda alla parte generale in cui è trattato l'argomento.

Per quanto riguarda il concorso del Cuccomarino si dimostrano infondati gli argomenti difensivi volti ad escludere la sua partecipazione solo che si veda come egli prese parte attiva ai vari episodi di devastazione e saccheggio:

insieme a Cugnaschi , Vecchi ed ai soggetti indicati come A e B (poiché mai identificati) è davanti alle barricate erette tra Corso Buenos Aires e via Pisacane, mentre tiene in mano una bottiglia e quindi altri corpi contundenti, non certo spettatore passivo, ma correo attivo nella contrapposizione alle forze dell'ordine;

insieme con il blocco nero si sposta nella vicina piazza Tommaseo dove partecipa al danneggiamento della banca Carige - ag. n. 84 - ed alla costruzione anche in questo sito di barricate per contrapporsi alle forze del'ordine; anche in questa fase è insieme a Cugnaschi, Vecchi, Ursino, Morasca ed ai soggetti A e B; si china a raccogliere oggetti da lanciare mentre si ripara dietro i cassonetti;

è sulle barricate incendiate ed in via T. Invrea, poco oltre, davanti agli agenti, in contrapposizione;

sempre con il blocco nero si sposta in via Montevideo ed è vicino alla Fiat Brava incendiata;

in corso Sardegna ed in piazza Paolo da Novi prende parte alla distruzione ed al saccheggio del supermercato Di per Di; in questa occasione ha in mano prima una bottiglia, poi due sacchetti di plastica, si ferma a mangiare, stappa una bottiglia ed ha vicino a sé altre bottiglie e generi alimentari. In questa fase davanti al supermercato con lui vi sono gli altri appartenenti al blocco nero, già più volte menzionati.

Dunque egli si è sempre spostato con detti soggetti, ma non come semplice spettatore, senza agire, presente in modo passivo, bensì commettendo tutti gli atti sopra descritti e partecipando con fattiva energia alle condotte violente in prima fila e come protagonista. Concorre nelle devastazioni, nei saccheggi, nelle contrapposizioni alle forze dell'ordine erigendo barricate, incendiandole, lanciando oggetti contundenti al loro indirizzo.

Ben si vede, insomma, quando in mano ha oggetti che lancia, cioè i corpi contundenti, più volte; ben si vede quando esce dal supermercato con due sacchetti pieni di merce, che in parte consuma sul posto; ciò per contrastare quanto dalla difesa sostenuto circa l'indeterminatezza di oggetti e merci.

Per la fase relativa al corteo delle tute bianche la sua partecipazione è parimenti evidente:

intanto si ricordi che le zone della città interessate sono per parte limitrofe, per parte coincidenti, poichè il corteo delle tute bianche scende da corso Gastaldi e poi è fermato all'altezza di corso Torino, verso le ore quindici, nella zona in cui il blocco nero è già passato (per gli orari precisi si rimanda alla parte generale di questa motivazione ed alla analiticissima sentenza di primo grado), quindi è agevole per l'imputato trovarsi in queste zone nelle due fasi - blocco nero / tute bianche -;

anche in questo episodio egli concorre nei reati di resistenza e danneggiamento, poiché è ritratto mentre dietro le barricate di via T. Invrea e via Casaregis raccoglie e lancia sassi contro i blindati dei Carabinieri; porta con sé sacchetti del Dì per Dì, che aveva concorso a deprecare dianzi;

partecipa all'assalto del blindato in panne, è a fianco del mezzo, mette la testa dentro il veicolo e invita un altro manifestante a lasciare la portiera del mezzo aperto per consentire alle fiamme di bruciare, dice " no che lo spegni ".

Si tratta quindi di atti concretanti i reati di concorso in danneggiamento e resistenza, scriminati per la fase anteriore all'arresto del blindato non per quella successiva, come nella parte generale specificato. La scriminante, come più volte detto, non può estendersi alla fase successiva a tale momento, poiché i Carabinieri all'interno del blindato non costituiscono più una minaccia, né commettono alcun atto illegittimo, tanto che rimangono in balia della folla aggressiva e vendicativa, sino a che, a stento, non saranno salvati dai loro commilitoni.

Sulla sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 62 n.1, 2, e 3 c.p. si fa rinvio alla trattazione contenuta nella parte generale, che qui non si ripete, ma si richiama, valendo in pieno per la posizione del Cuccomarino le considerazioni già svolte.

Non si reputa di conferire alle attenuanti generiche, già concesse, un peso maggiore di quello determinato in primo grado; non sono così evidenti gli elementi di benevolenza ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 133 c.p.; si dice, insomma, che già il trattamento fu favorevole e non si intende ancor più sbilanciare il giudizio espresso. Si tratta di comportamenti violenti , aggressivi, reiterati, criminosi che non meritano ulteriore benevolenza.

Per quanto riguarda l'appello del Procuratore della Repubblica e per le tematiche relative alla concessione della scriminante, alla derubricazione del reato di devastazione in reato di danneggiamento - ma solo con riguardo alla fase delle tute bianche - ed al reato di incendio si rimanda anche in questo caso alla parte generale introduttiva.

Si dice invece con riguardo al reato di lesioni ai danni del tenente Saccardi: le immagini viste dal Tribunale e anche dalla Corte nel processo di appello, mostrate dalla difesa - ma che ricomprendono l'intero episodio - non consentono di superare il dubbio che il Tribunale espresse in motivazione con l'assoluzione. I gesti ritratti e la vicinanza alla parte offesa lasciano aperto il dubbio a che Cuccomarino non fosse aggressore, ma volesse fermare gli aggressori: sono fotogrammi, pur in sequenza, che evidenziano un braccio teso, forse volto a colpire - benchè non sia egli a diretto contatto con Saccardi - o a incitare, forse a trattenere. Si conferma quindi l'assoluzione.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio si deve oggi prendere atto che i reati di danneggiamento e resistenza sono prescritti essendo passati più di sette anni e mezzo. Si tratta dei capi 12 e 13. La pena indicata in motivazione di primo grado dal Tribunale relativa a detti capi è pari a mesi dieci di reclusione che quindi non si computano più in aumento in continuazione.

La pena base però deve essere aumentata, non apparendo, come il Procuratore osserva, idonea a sanzionare proporzionatamente i gravissimi fatti; non si ripete qui la serie di atti gravissimi commessi, ma si stigmatizza il comportamento pesantemente negativo: dalla pena base di anni nove e mesi sei che si valuta corretta ed adeguata, si deducono le generiche già concesse scendendo ad anni otto di reclusione. La riduzione non può essere piena per i motivi (di gravità dei fatti e dei comportamenti) dianzi specificati.